

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 quinquies della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 si considerano abbandonati o incolti:

- a) I terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;
- b) I terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive - arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 42 e 43...";

DICHIARA

Che i terreni sopraindicati non ricadono nella casistica sopraindicata in quanto:

In fede
